



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa XXXX XXXX Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. XXXX /2023 R.G.L.

**promossa da**

XXXXX XXXXXX (c.f. XXXXXX), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Magro, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, per procura in atti,

**ricorrente,**

**contro**

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Giuseppa Antonietta Ioculano, funzionario in servizio presso l'ufficio territoriale di Messina;

**resistente,**

**Conclusioni delle parti:** come in atti

**Oggetto:** bonus carta docente

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**FATTO E DIRITTO**

- 1- Con ricorso depositato il 26/06/2023 XXXXX XXXX, premesso di essere attualmente dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito con contratto a tempo determinato e di aver ricoperto, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, incarichi a tempo determinato senza poter fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del



personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del Ministero resistente all'assegnazione della somma di € 2.000,00 per gli a.s. dal 2019 al 2023.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e merito con memoria depositata in data 2 maggio 2024 avanzando una proposta conciliativa e, in caso di mancato accoglimento della proposta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nelle note depositate il 4 maggio 2024 parte ricorrente ha ritenuto inaccettabile la proposta formulata dal Ministero ed ha insistito nell'accoglimento integrale del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

All'udienza del 7 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.

2- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Suprema Corte, con sentenza n. XXXX/2023 pubblicata il 27.10.2023, chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, ha espresso importanti principi di diritto sulla questione oggetto del giudizio, ritenendo che:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova



presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

Ciò posto, il beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti precari allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile ai docenti di ruolo.

La S.C., chiamata a pronunciarsi sullo specifico tema della durata della supplenza affinché la prestazione del docente precario possa ritenersi comparabile a quella del docente di ruolo, ha condivisibilmente fatto riferimento agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.

Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».

Il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il



conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.

Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo

Ciò posto, l'art. 1, co. 121 cit. si pone, in questi casi, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).

L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve quindi essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 124/1999.

2.1- Nel presente giudizio, risulta in atti che parte ricorrente ha ricevuto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 incarichi fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno ( cfr stato matricolare e contratti in atti).

Sussiste, nel caso in esame, *l'an debeatur* avendo parte ricorrente assunto supplenze rientranti nelle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. co. 2 della L. n. 124/1999.

Ci si è interrogati, poi, sulle modalità di adempimento, da parte del Ministero, dell'obbligazione in parola.



La S.C., con il recentissimo pronunciamento, ha precisato che la natura dell'obbligazione di corrispondere la Carta Docenti, pur nella complessa struttura dell'operazione sottesa alla fruizione, è sostanzialmente un'obbligazione di pagamento, però *sui generis*, in quanto condizionata (obbligazione di pagamento di scopo) dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.

Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge.

Inoltre, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.

Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.

La S.C. ha sul punto precisato che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo".

Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, tenendo conto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.

Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.

Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.

In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.

Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.



## Sentenza a verbale (art. 127 ter c.p.c.) del 10/05/2024

Se invece il docente sia fuoriuscito dal sistema scolastico, non resta altro che il risarcimento del danno subito, ad esempio, in termini di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità. Il pregiudizio va ovviamente allegato da chi agisca e può essere provato facendo ricorso alla prova in via presuntiva, ed essendo ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.

Nel fattispecie in esame, risulta dimostrato che parte ricorrente è attualmente dipendente del MIUR con contratto a tempo determinato ( cfr stato matricolare, anno scolastico 2023/2024).

Posto quanto sopra esposto, spetta quindi a parte ricorrente, non l'attribuzione di una somma di denaro come richiesto, bensì l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.

- 3- Infondata è l'eccezione di decadenza svolta dal Ministero per non avere parte ricorrente presentato domanda nei termini di legge.

In conformità con quanto ritenuto dalla S.C., la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. La S.C. ha condivisibilmente ritenuto che *“Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto*



*dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.*

4- Conclusivamente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato all'attribuzione, in favore di parte ricorrente, della Carta Docente per un valore pari ad ad € 2.000,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

5- Le spese di lite possono compensarsi in ragione di metà tenuto conto del pronunciamento della Suprema Corte, successivo alla introduzione del presente giudizio, ponendo la restante metà a carico del Ministero liquidata ai minimi tariffari tenuto conto della serialità del contenzioso.

#### PQM

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. XXXX/2023 RG, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente all'attribuzione, in favore di XXXX XXXX , della Carta Docente per un valore pari ad € 2.000,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- 2) Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero resistente al pagamento della restante metà liquidata in € 657,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratore antistatari.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10/05/2024 .

Il Giudice

XXXXXX XXXXX



